Titolo

Violazioni in materia gestionale e economica – oggetto di valutazione del giudice sportivo - non si sovrappone rispetto alla giurisdizione ordinaria

Descrizione

Lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di processo parallelo o di processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilità degli amministratori di una società sportiva. Oggetto di valutazione è invece il rispetto delle regole fondamentali che costituiscono presidio della FICG in sé considerata, e altresì presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili. Il giudice sportivo non è deputato a valutare le responsabilità ordinarie. E neppure deve dimostrare una perdita economica (giacché una tale dimostrazione neppure è richiesta). Esso deve valutare il rispetto della *lex specialis* costituente l'ordinamento sportivo. Ed è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale – e non con quella ordinaria – se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo (principio già contenuto nel parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017). Per questo, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausola di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Tali principi di diritto inducono, da un lato, a ritenere che tra i fatti rilevanti in ambito disciplinare sportivo si possono sussumere anche eventi non riconducibili ai consueti criteri civilistici o penalistici e, dall'altro, che una violazione degli obblighi gestionali può senz'altro costituire violazione del principio di correttezza di cui all'art. 4, comma 1, CGS della FIGC (in questo esatto senso *ex plurimis* cfr. Corte federale d'appello, SS.UU., n. 12/2021-2022). E lo stesso deve dirsi anche con riguardo ai principi, se si vuole "aperti", di equilibrio economico e finanziario e di corretta gestione previsti dall'art. 19 dello Statuto F.I.G.C.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 81/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 31 CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 19 dello Statuto F.I.G.C.

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 31 gennaio 2024 (Sig. Giorgio Heller/Procura Federale)